



## COMUNE DI ALBIATE

# REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 26/11/1998)

Art. 1 - Contenuto del Regolamento. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili ad integrazione ed esclusione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 2 - Definizione di passo carrabile. Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade provinciali correnti nell'interno di centri abitati senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, ne possono essere apportate trasformazioni e variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni, qualora previsti nella domanda di rilascio della concessione edilizia, sono autorizzati, con separato atto, unitamente al rilascio della concessione.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 4 - Ufficio comunale competente. Competente alla istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico comunale che vi provvede sentito il

parere dell'Ufficio di Polizia Municipale e, per le strade non comunali, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

L'Ufficio di Polizia Municipale, avuta comunicazione dall'Ufficio Tecnico del rilascio della predetta autorizzazione, provvede per l'autorizzazione/ordinanza per l'installazione del cartello di riconoscimento del passo carrabile e per la fornitura di cui all'art. 8.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

Art. 5 - Spese e cauzione. Per ogni domanda di cui all'art. 4 e dovuto dal richiedente un rimborso spese per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

Art. 6 - Formalità del provvedimento di autorizzazione. Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente Regolamento è approvato con atto del Consiglio Comunale e deve, in ogni caso, indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo articolo 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che

l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7 - Canone ed altri oneri. Per i passi carrai, come determinato con atto Consiglio Comunale n. 14/96, ai sensi dell'art. 3, comma 63, della Legge 549/95, non è applicata la Tosap.

Art. 8 - Riconoscimento del passo carraio. Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dota a rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

Le strade private che si immettono sulla via pubblica sono considerate unico passo carraio a servizio di più complessi o proprietà.

Art. 10 - Sanzioni. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.1934 n.383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - Norme transitorie. Per i passi carrai esistenti dovrà essere richiesta autorizzazione entro un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

Detta autorizzazione, sempre che non ostino motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, sarà rilasciata senza obbligo di adeguamenti fuorché l'individuazione con l'apposito cartello.

In caso di richiesta di variazione delle caratteristiche dimensionali o di rifacimento strutturale, i passi carrai esistenti dovranno essere comunque adeguati alla normativa vigente.

Art. 12 - Entrata in vigore. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.